

COMUNE DI BOSNASCO

Provincia di Pavia

N. 50 Reg. Delib.
del 28/07/2021

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ACCORDO TRA IL COMUNE DI BOSNASCO E IL COMUNE DI ZENEVREDO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE - MODIFICA

L'anno duemilaventuno, addì ventotto del mese di luglio, alle ore diciannove e minuti quarantacinque, nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, osservate tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267/2000 e dallo Statuto comunale vigente, è stata oggi convocata la GIUNTA COMUNALE.

Su numero tre componenti risultano i seguenti presenti e assenti:

Cognome e Nome	Carica	Presente
<i>VERCESI Flavio</i>	<i>Sindaco</i>	Si
<i>MARSILI ROBERTO</i>	<i>Vice Sindaco</i>	Si
<i>BASSANO Giuseppe</i>	<i>Assessore</i>	Si
Totale PRESENTI		3
Totale ASSENTI		0

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

Il Sig VERCESI Flavio, in qualità di Sindaco, assunta la presidenza, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- Con delibera di G.C. n. 9 del 23.02.2021 è stato concordato tra i Comuni di Bosnasco e di Zenevredo l'utilizzo condiviso, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004, della dipendente a tempo indeterminato del Comune di Bosnasco Sig. ra Tambasco Daniela Cat. B Pos.B7, avente il profilo professionale amministrativo ed è stata approvato il relativo schema di convenzione;
- La suddetta convenzione tra gli Enti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004, prevedeva l'utilizzo della dipendente del Comune di Bosnasco Tambasco Daniela, per n. 9 ore settimanali, da parte del Comune di Zenevredo, fino al 31.12.2021;

DATO ATTO che:

- Si rende necessario modificare la suddivisione dell'orario lavorativo della dipendente Tambasco Daniela come segue: 23 ore presso il Comune di Bosnasco e 13 ore presso il Comune di Zenevredo a partire dal giorno 01.08.2021 sino al 31.12.2021;
- La sig.ra Tambasco Daniela, dipendente a tempo indeterminato con profilo professionale amministrativo - Cat. B Pos. B7 ha espresso per le vie brevi il suo assenso alla richiesta;

VISTI:

- l'art. 14 del CCNL del personale del Comparto Regioni/ Autonomie locali sottoscritto il 22/1/2004, secondo cui gli enti locali, per soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il CCNL per i periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;

ATTESO che l'ARAN ha fornito degli orientamenti applicativi per la disciplina di tale fattispecie, di seguito riassumibili:

- l'utilizzo condiviso del dipendente è consentito secondo le quantità e modalità stabilite nell'apposita convenzione che gli enti interessati sono tenuti a stipulare in materia;
- il rapporto di lavoro continua a far capo esclusivamente all'ente di appartenenza. La disciplina dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004, infatti, consente ai due enti di utilizzare lo stesso lavoratore ma solo nell'ambito dell'orario complessivo cui lo stesso è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, presso l'ente di appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione;
- conseguentemente, essendo sempre unico ed unitario il rapporto di lavoro, al lavoratore, nell'esecuzione dello stesso, deve essere riconosciuto il numero dei giorni di ferie previsti dal CCNL, in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro su 5 o 6 giorni settimanali; tale numero di giorni di ferie resta sempre unico anche nel caso di utilizzo del personale ai sensi dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004;

- poiché la giornata di ferie è unica ed infrazionabile è evidente che, ove il dipendente chieda di fruire di un giorno di ferie, lo stesso, date le particolari modalità di ripartizione dell'orario di lavoro adottate nell'ambito della convenzione, dovrà necessariamente essere considerato in ferie sia presso l'ente di appartenenza sia presso quello di utilizzazione;
- la fruizione delle ferie, presso l'ente di appartenenza e quello di utilizzazione, avviene secondo le regole generali, sulla base quindi anche delle richieste del dipendente; evidentemente, nel caso di fruizione presso l'ente utilizzatore, questo deve darne comunicazione a quello di appartenenza, per la verifica del rispetto della quantità massima e delle modalità temporali di utilizzo, come stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale;
- l'orario di obbligo settimanale di 36 ore non può in alcun modo essere modificato in aumento in sede decentrata;
- la convenzione stabilisce anche la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale (evidentemente in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente) nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente utilizzazione del lavoratore stesso;

ATTESO, altresì, che le sezioni regionali della Corte dei Conti hanno fornito i seguenti pareri in merito:

- *"... nell'ipotesi di scavalco condiviso le spese sostenute pro quota dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'ente di appartenenza saranno da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'art.1, commi 557 o 562, della legge n.296/2006 e, conseguentemente, saranno soggette alle relative limitazioni (cfr. Sezione delle Autonomie deliberazione n.23/2016; Sezione Regionale Molise deliberazione n. 105/2016/PAR; Linee guida per il rendiconto della gestione 2014, Sezione quinta, quesiti 6.6.3 - 6.2)"* (Sezione regionale di controllo per il Molise, delib. n.109/2017/PAR);
- la sezione Autonomie ha chiarito che devono rimanere escluse dalle limitazioni della disciplina vigente circa l'applicabilità dei limiti di spesa, ex art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, nel caso in cui le amministrazioni utilizzano, per esigenze temporanee, l'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni in quanto, non comportando incremento della spesa complessiva, sono dirette ad ottimizzare l'allocazione delle risorse umane attraverso una distribuzione più efficiente sul territorio, realizzata con la cessione dell'attività lavorativa di dipendenti ovvero con la costituzione di uffici comuni per la gestione in forma associata di funzioni e servizi (*parere 23/2016*);
- *"l'utilizzazione del lavoratore mediante l'istituto dello "scavalco condiviso" non perfeziona dunque un'assunzione a tempo determinato, ma uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico (sul punto, cfr. SRC Lombardia, deliberazione n.414/2013/PAR). Con la conseguenza che per la sua instaurazione non occorre la costituzione di un nuovo contratto, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza"* (Sezione regionale di controllo per il Molise, delib. n. 105/2016/PAR);
- il lavoratore rimane legato al rapporto d'impiego con l'ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale. La permanenza del rapporto presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della

salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale. Quest'ultimo non potrà superare, nel cumulo delle prestazioni, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario. deliberazione (*Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delib. n. 303/2014*);

- nel caso in cui l'amministrazione si determina ad utilizzare le forme dello "scavalco condiviso" nei termini contrattualmente previsti dall'articolo 14 CCNL, le spese sostenute pro quota per tali prestazioni lavorative del dipendente a scavalco condiviso devono essere computate a carico dell'ente di destinazione (in tal senso, Corte de Conti Lombardia, del. 414/2013). Ne consegue che l'ente di astratta appartenenza non può fare riferimento alla somma rimborsata per ampliare il proprio plafond di spesa per il personale, ciò in quanto, diversamente, verrebbe a cumulare un duplice beneficio: da un lato non computerebbe le somme rimborsate tra le spese per il personale ai fini del rispetto del relativo limite, mentre si fonderebbe sulle stesse quale base da cui partire per calcolare gli obblighi di riduzione (*Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delib. n. 477/2013*);

RITENUTO, pertanto, di dover modificare l'autorizzazione dello scavalco secondo le seguenti linee di indirizzo:

- la durata sarà fino al 31/13/2021;
- il dipendente effettuerà complessivamente 36 ore settimanali di cui 23 ore presso il Comune di Bosnasco e 13 ore presso il Comune di Zenevredo a partire dal 01.08.2021;
- non devono sussistere situazioni che siano produttive di un conflitto di interesse tra i due Comuni e le prestazioni lavorative del dipendente;
- la prestazione lavorativa resa dal dipendente a favore del Comune di Zenevredo non deve superare i limiti posti dalla vigente normativa e deve essere tale da consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;
- devono essere applicate tutte le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;

RITENUTO, altresì, necessario procedere all'approvazione dello schema di convenzione modificato, per la disciplina dei rapporti giuridici ed economici tra i due Comuni;


RITENUTA propria la competenza trattandosi di atto non ricompreso tra le competenze espressamente attribuite per legge al Consiglio Comunale ne' tra quelle proprie dei Responsabili dei Servizi;

ATTESTATA l'insussistenza di situazioni che possano ingenerare conflitto di interesse;

VISTI:

- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- il vigente CCNL;

ACQUISITI i pareri di cui all'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;



COMUNE DI BOSNASCO
Provincia di Pavia

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE


OGGETTO: ACCORDO TRA IL COMUNE DI BOSNASCO E IL COMUNE DI ZENEVREDO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE - MODIFICA

Parere di regolarità contabile:

Si esprime parere Favorevole, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi dell'art.49, comma 1, e ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Addì, 28/07/2021

Il Responsabile del Servizio
ECONOMICO-FINANZIARIO
(F.to Dott.ssa Manuela GIOVANETTI)



COMUNE DI BOSNASCO
Provincia di Pavia

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ACCORDO TRA IL COMUNE DI BOSNASCO E IL COMUNE DI ZENEVREDO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE - MODIFICA

Parere di regolarità tecnica:

Si esprime parere Favorevole, in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art.49, commi 1 e 2, e ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Addì, 28/07/2021

Il Responsabile del Servizio
PERSONALE
(F.to Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE)

Schema Convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 tra il Comune di Bosnasco ed il Comune di Zenevredo per l'impiego congiunto della dipendente Cat. B, Pos. B7 Daniela Tambasco profilo amministrativo.

L'anno 2021, addì _____ del mese di _____, tra :

- 1) Il Comune di Bosnasco, con sede in Bosnasco, Via Groppallo n. 19, C.F./P.Iva 84000700181, rappresentato dal Sig. Flavio Vercesi, quale Sindaco pro tempore, rappresentante legale del Comune di Bosnasco, domiciliato per la sua carica presso la sede comunale;
- 2) Il Comune di Zenevredo, con sede a Zenevredo, Via Roma n. 23, C.F. 84001370182 rappresentato dal Geom. Pietro Gramegna, quale Sindaco pro tempore, rappresentante legale del Comune di Zenevredo domiciliato per la sua carica presso la sede comunale;

Premesso:

- che l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 prevede “ *che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza*”;
- che il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo: “*la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L' utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione*”;
- che l'art. 34, comma 13, della legge n. 289/2002, confermato dalla legislazione successiva, prevede che le Amministrazioni possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;
- che le Amministrazioni intendono definire l'utilizzo in convenzione, da parte del Comune di Zenevredo, della dipendente del Comune di Bosnasco Tambasco Daniela, categoria B, pos. B7 profilo amministrativo;

si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1 – Oggetto, finalità e profili generali di riferimento

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, della dipendente Tambasco Daniela, in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Bosnasco, da parte del Comune di Zenevredo, per lo svolgimento delle mansioni inerenti il Servizio amministrativo di norma durante il normale orario di lavoro;
2. La presente convenzione è finalizzata a sopperire alla necessità di personale del Comune di Zenevredo;

3. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.

ART. 2 – Individuazione del personale

1. Il Comune di Bosnasco individua nella persona della sig.ra Tambasco Daniela profilo professionale amministrativo cat. B, pos. B7 il personale disponibile ad operare in convenzione, ex art. 14 del C.C.N.L. del 2004, presso il Comune di Zenevredo.

2. L'utilizzo del personale in base alla presente convenzione avviene sulla base di espressione di consenso da parte del lavoratore .

3. Le mansioni oggetto della presente convenzione riguardano le funzioni ed i servizi relativi al servizio amministrativo.

ART. 3 – Durata della Convenzione

La durata della convenzione è fissata nel periodo 1 Agosto 2021 – 31 Dicembre 2021

ART. 4 - Tempo di lavoro di assegnazione

1. Il personale individuato, di cui all'art. 1 e art. 2, opererà presso il Comune di Zenevredo per n. 13 ore settimanali, di norma durante l'orario ordinario di lavoro (36 ore settimanali), fatti salvi eventuali imprevisti e/o per il raggiungimento degli obiettivi, (fino ad un massimo di 48 ore settimanali), con eventuali oneri finanziari aggiuntivi totalmente a carico del Comune di Zenevredo;

2. Il Comune di Bosnasco ed il Comune di Zenevredo organizzano il personale individuato ciascuno per le proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti e Regolamenti.

ART. 5 – Gestione del personale distaccato

1. Il Comune di Bosnasco ed il Comune di Zenevredo concordano lo svolgimento del servizio tenendo conto delle esigenze di entrambi gli enti.

2. L'orario di lavoro svolto presso il Comune di Zenevredo dovrà comunque essere organizzato in accordo con il Sindaco di Bosnasco ed il personale interessato, in maniera da garantire il buon funzionamento dell'attività dell'Ente di appartenenza e senza arrecare allo stesso eventuali disagi.

3. Le forme di consultazioni tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri fra i rispettivi Sindaci, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio.

ART. 6 – Rapporti finanziari

1. I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.

2. La spesa relativa al trattamento economico sarà ripartita in rapporto diretto alle n. 9 ore lavorative settimanali prestate presso il Comune di Zenevredo e così per ogni altro onere economico diretto e riflesso previsto dal contratto di lavoro dei dipendenti enti locali. Il Comune di Bosnasco provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti alla dipendente ed al recupero della spesa a carico del Comune di Zenevredo.

3. Tra le spese da ripartire fra i due Comuni verranno comprese anche le spese per partecipazione a convegni, seminari e quant'altro attiene all'aggiornamento ed arricchimento professionale della dipendente, tranne quelle sostenute per attività e mansioni che, a causa della loro specificità, si ritenga potranno essere svolte solo in

uno dei due Comuni. Le spese poste in essere nell'interesse di uno solo dei due rimarranno a carico di quel Comune. Le spese per il rimborso spese viaggi dovute alla dipendente per recarsi dal Comune di Bosnasco al Comune di Zenevredo restano a carico di quest'ultimo e da questo rimborsate alla dipendente interessata a presentazione di apposita richiesta con la specifica della somma dovuta. Restano altresì a carico dei singoli Comuni le somme dovute per indennità di posizione se attribuite, nei limiti complessivi di legge.

4. Il Comune di Zenevredo si impegna a rimborsare il Comune di Bosnasco entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data della relativa richiesta.

ART. 7- Cause di scioglimento

La Convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

1. per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
2. per scadenza naturale della presente convenzione;
3. per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
4. per recesso unilaterale da parte di uno degli enti convenzionati previo preavviso di almeno 10 giorni della delibera di recesso da parte dell'ente recedente;

ART. 8 – Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali.

2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso secondo i termini di legge.

Lì, Bosnasco,

Per il Comune di Bosnasco

Il Sindaco
(Flavio Vercesi)

Per il Comune di Zenevredo

Il Sindaco
(Pietro Gramegna)

Fatto, letto e firmato.

IL SINDACO
f.to VERCESI Flavio

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà per 15 giorni consecutivi. - 3 AGO. 2021

Bosnasco, li _____

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO


Si dà atto che la presente deliberazione contestualmente all'affissione all'Albo, pubblicazione online, viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari per la relativa comunicazione.

Bosnasco, li _____ - 3 AGO. 2021

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Bosnasco, li _____ - 3 AGO. 2021



IL VICESEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Umberto FAZIA MERCADANTE)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (dopo il decimo giorno di pubblicazione).

Bosnasco, li _____

IL VICESEGRETARIO COMUNALE